

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 MAGGIO 1995

Presidenza del presidente CORASANITI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1336) SALVATO ed altri: *Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 5 e passim
BRICCARELLO ( <i>Misto</i> ) .....	7, 11, 12 e passim
DE MARTINO Guido ( <i>Progr. Feder.</i> ) .....	8, 13
FISICHELLA ( <i>AN</i> ) .....	4, 13
MARCHETTI ( <i>Rif. Com. Progr.</i> ) .....	13
MENSORIO ( <i>CCD</i> ) .....	7
PASQUINO ( <i>Progr. Feder.</i> ), relatore alla Commissione .....	2, 3, 9 e passim
PERLINGIERI ( <i>PPI</i> ) .....	4, 9
PIERONI ( <i>Progr. Verdi-La Rete</i> ) .....	8, 10, 12
SPERONI ( <i>Lega Nord</i> ) .....	4, 7, 8
VILLONE ( <i>Progr. Feder.</i> ) .....	5, 6, 11
ZACCAGNA ( <i>Forza Italia</i> ) .....	5, 6, 7 e passim

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1336) SALVATO ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive**  
(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive», d'iniziativa dei senatori Salvato, Dionisi, Marchetti, Caponi, Bergonzi, Carcarino, Manzi, Crippa, Cuffaro e Pugliese.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione, che il 14 marzo scorso ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

**PASQUINO, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, ricordo che è già stata svolta la relazione e che successivamente si è svolta la discussione generale seguita dalle repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Pertanto, propongo di acquisire l'iter già svolto nella nuova fase procedurale.

**PRESIDENTE.** Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 1:

#### **Art. 1.**

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive, ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai candidati che risultino eletti o che conseguano nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT.

3. All'onere complessivo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: «ai candidati» fino a: «espressi» con le seguenti: «al partito o al movimento politico ai quali abbiano dichiarato di appartenere i candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi nonchè ai candidati senatoriali non collegati ad alcun gruppo che adempiano alle stesse condizioni».*

1.1 IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.*

1.3 IL RELATORE

*All'emendamento 1.2, sostituire la parola: «medesima» con la seguente: «presente».*

1.2/1 SPERONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in tutti i casi di elezioni suppletive successive all'entrata in vigore della medesima legge».

1.2 MARCHETTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Tale contributo al rimborso delle spese elettorali non è trasferibile nè rinunciabile a favore dei partiti o dei movimenti di appartenenza dei candidati. È nulla qualsiasi rinuncia, preventiva alla candidatura, del diritto al rimborso e qualsiasi forma di cessione o di delegazione di pagamento a favore dei partiti o dei movimenti politici».

1.4 PERLINGIERI, BRICCARELLO

PASQUINO, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, esprimo qualche perplessità e mi rimetto al parere della Commissione sull'emendamento 1.2, presentato dal senatore Marchetti, tendente ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dal comma 1 del disegno di legge oggi al nostro

- esame, in tutti i casi di elezioni suppletive successive alla sua entrata in vigore.

FISICHELLA. Signor Presidente, essendo finalmente riusciti a dipanare l'intreccio di tutti questi testi, ritagli, incisi e così via, anch'io nutro delle perplessità sull'emendamento 1.2. Potrei comprendere un intervento volto a sanare talune questioni che riguardano violazioni di diritti fondamentali, ma qui si tratta di un rimborso per spese elettorali; quindi, ci troviamo in presenza di una situazione che non mi pare legittimante anche dal punto di vista dello stile.

Non si deve creare una disparità di trattamento per quei soggetti che si trovano ad affrontare delle elezioni suppletive. Pertanto, tale emendamento non mi convince assolutamente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo ancora del tempo per riflettere sull'emendamento 1.2, dal momento che dobbiamo iniziare ad esaminare le proposte modificative presentate all'articolo 1 dall'emendamento 1.1 del relatore.

SPERONI. Signor Presidente, sarei grato al relatore se ci illustrasse l'emendamento 1.1, dal momento che non ne ho ben compreso il senso, soprattutto nella sua seconda parte, quando afferma: «nonchè ai candidati senatoriali non collegati ad alcun gruppo».

Ora, è ben difficile che nelle elezioni suppletive vi siano gruppi di candidati, ma può accadere che nella stessa regione vi siano, ad esempio, 4 collegi senatoriali interessati dalle elezioni, e quindi si forma una sorta di raggruppamento politico. Tra l'altro non so se in caso di elezioni suppletive sia ammessa la formazione di un gruppo, previsto invece per le elezioni generali.

In ogni caso, vorrei comprendere la *ratio* di tale modifica, e se vi sono altre motivazioni che a me sfuggono.

PERLINGIERI. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 1.1, presentato dal relatore, perchè in questo caso il contributo verrebbe dato al partito o al movimento politico. Invece, a me sembra che proprio la *ratio* di tale normativa dovrebbe essere diversa. Il contributo deve essere dato al candidato, il quale sostiene le spese elettorali per la propria candidatura.

D'altra parte, i partiti politici sono finanziati in altro modo, e non lo debbono essere in maniera surrettizia erogando ad essi il contributo per le spese elettorali sostenute in prima persona dai candidati.

Per tale ragione sono contrario a sostituire le parole «ai candidati» con le altre «al partito o al movimento politico». A tale riguardo, ho presentato, insieme alla collega Briccarello, un'apposita proposta modificativa che vuole andare in senso opposto a quanto proposto dal relatore.

VILLONE. Vorrei domandare al collega Pasquino se l'emendamento 1.1 tende o meno a riprodurre il meccanismo generale previsto dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515.

**PRESIDENTE.** Mi sembrava che questo fosse l'intento manifestato la volta scorsa dallo stesso relatore, senatore Pasquino, e cioè di ricondurre il provvedimento legislativo oggi al nostro esame alla disciplina di cui alla legge n. 515 del 1993.

Non so se addirittura tutto questo non possa avere valore interpretativo rispetto alla legge da me citata. Se questo fosse l'intento del relatore, verrebbe meno ogni obiezione al riguardo.

**ZACCAGNA.** Se non ricordo male, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, parla di contributo alle spese elettorali a favore dei partiti o movimenti politici. Infatti quanto è stato pagato in occasione delle ultime elezioni politiche è andato a titolo di contributo, non di rimborso perchè - ripeto - la legge non parla mai di rimborso, ma di contributo. A questo proposito quindi è sempre stata fatta una grossa confusione tra il dettato della legge, che obbliga i candidati alla tenuta di una sorta di contabilità per dimostrare, dopo le elezioni, di non aver superato il *plafond* per le spese elettorali fissato dalla legge, e il contributo previsto in favore dei partiti o raggruppamenti politici. Si tratta di due cose distinte: una ha come obiettivo quello di dare un contributo ai partiti e movimenti politici per lo svolgimento della campagna elettorale, l'altra ha come fine esclusivamente il controllo delle spese sostenute dai singoli candidati.

Ora, nel disegno di legge al nostro esame, si parla di elezioni suppletive e pertanto non è possibile che queste abbiano un trattamento di rimborso diverso da quello previsto per le elezioni ordinarie, altrimenti - a mio modesto avviso - andremmo a creare un altro dei tanti aborti giuridici della nostra Repubblica e, visto che ve ne sono già tanti, non vedo il motivo per aumentarne ulteriormente il numero.

**PRESIDENTE.** Vorrei far rilevare al collega Zaccagna che nell'articolo 9 della legge n. 515 si parla espressamente di rimborso.

**ZACCAGNA.** Sì, signor Presidente, ma - secondo me - un rimborso presuppone l'esistenza di un costo perchè non si può rimborsare un qualcosa che non è stato speso; la legge n. 515, invece, non riconosce alcun costo. In altre parole, essa prevede che vengano mostrati i costi sostenuti dai candidati soltanto per controllare che questi non siano andati oltre quelli previsti dalla norma, ma non lega, in alcun modo, tale costo all'erogazione che lo Stato si appresta a fare perchè quest'ultima è proporzionale al numero dei voti ottenuti dai raggruppamenti politici.

**PRESIDENTE.** Questa, senatore Zaccagna, è la sua interpretazione, ma ve ne potrebbe essere un'altra del tutto opposta, valorizzandosi quel criterio di proporzionalità come un limite complessivo alla somma da erogare a titolo di rimborso spese. Ciò non toglie che la legge parli di «aventi diritto al rimborso»; non solo, ma, in occasione delle ultime elezioni, vi è stato da parte di numerosi partiti l'invito ai propri aderenti a sottoscrivere un accordo che fissava l'attribuzione di tale rimborso ai partiti medesimi. Alcuni aderenti firmarono, altri no, il che vuol dire che l'interpretazione che si dava era quella da me citata.

Ad ogni modo, è una questione di interpretazione di una legge preesistente, su cui si può discutere a lungo.

VILLONE. Non so, signor Presidente, se vogliamo fare della discussione del disegno di legge in titolo un'occasione per ripensare la legge n. 515 del 1993. Personalmente, interpreto l'articolo 9 di tale legge come un meccanismo diretto a dare un contributo ai soggetti politici e non ai singoli individui. A mio avviso, pertanto, basterebbe fare nel testo attualmente al nostro esame un riferimento più specifico a tale articolo, a meno che non si voglia aprire un dibattito approfondito sull'intera materia. Non credo infatti che possiamo apprestarci a modificare, in maniera non sufficientemente consapevole, un meccanismo che è assai delicato perchè qui si tratta di stabilire se il contributo va a soggetti politici o a singoli individui. Quindi, o facciamo riferimento alla legge preesistente senza entrare nella problematica, oppure approfondiamo con cura l'intera questione.

PRESIDENTE. La soluzione potrebbe essere quella di richiamare in modo esplicito la legge precedente.

ZACCAGNA. Come mi ha fatto giustamente notare il senatore Spironi, l'articolo 9 della legge n. 515 contiene una serie di incongruenze. Infatti, il titolo di tale articolo è «Contributo per le spese elettorali» e tale termine ricorre più volte in tutto il testo, se non che ad un certo punto si legge: «Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso». Io ho fatto parte della Commissione, istituita all'inizio della legislatura, che doveva fissare proprio i criteri con cui individuare i metodi e le percentuali del contributo da assegnare ai partiti e ricordo che in quella sede si è sempre parlato di contributo e mai di rimborso.

PRESIDENTE. Però, il comma 2 dell'articolo 9 recita: «Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale». Sarebbe strano allora che per i candidati non collegati ad alcun gruppo fosse previsto il rimborso, mentre per quelli collegati il contributo andasse al partito di riferimento.

ZACCAGNA. Ma questo invece è proprio quanto stabilisce l'articolo 9, infatti, i candidati non collegati ad alcuna lista formano loro liste, questa è l'interpretazione che della norma è stata data. Si consideri, ad esempio, il caso della lista Magris; se un candidato promuove una «lista fai da te» e quindi è lui stesso movimento politico, il contributo va al candidato perchè vi è identità tra la persona del candidato e il movimento politico.

VILLONE. Il rimborso va al movimento politico, che poi si identifica con il candidato.

ZACCAGNA. Questo è esattamente quello che ho detto: c'è un'identificazione tra la persona del candidato e il movimento politico.

MENSORIO. Signor Presidente, intervengo per fornire un contributo di chiarezza in materia e poi per sostenere la fondatezza dell'emendamento Perlingieri, che sottoscrivo, perchè oggi, alla luce delle nuove norme elettorali, il titolare dell'azione politica è il candidato e non il partito, tanto è vero che nel caso di un parlamentare dimissionario si procede a nuove elezioni. Infatti, le liste stesse non sono espressione dei partiti, ma della sottoscrizione degli elettori; quindi, il protagonista è il candidato per cui il rimborso spetta esclusivamente a lui.

Non vedo il motivo dunque per protrarre ulteriormente il dibattito su una questione così chiara, che vede, proprio per le nuove norme elettorali, superato il vecchio sistema partitocratico.

BRICCARELLO. Signor Presidente, al di là della distinzione tra rimborso e contributo, vi è quanto meno una quota delle spese elettorali, cioè quella effettivamente sostenuta dal candidato, che deve essere salvaguardata. L'articolo 9 della legge n. 515 del 1993 parla alternativamente di «contributo» e di «rimborso», ma è certo che il candidato ha sostenuto tutta una serie di spese da lui pagate, poi rendicontate e analizzate. Quanto meno per quella quota, si dovrebbe salvaguardare il rimborso al candidato, comunque sia, anche se lo spirito della legge da me citata dovesse essere diverso.

SPERONI. Signor Presidente, vi sono due questioni. Innanzitutto quella cui ha fatto cenno il senatore Zaccagna, riguardante i termini «contributo» e «rimborso». In effetti, la legge n. 515 del 1993 - la ricordo bene dal momento che sono stato membro della Commissione di questo ramo del Parlamento che l'approvò - è stata varata in modo frettoloso, e ricalca la legge 2 maggio 1974, n. 195, che all'articolo 2 usava la dizione «il contributo per il rimborso».

Dove adoperata, nella legge n. 195 la parola «rimborso» è sempre accompagnata dal termine «contributo». Invece, a partire dalla legge n. 515, il termine «rimborso» è nettamente separato dal termine «contributo», il che può dare effettivamente luogo ad interpretazioni distorte.

È per questo motivo che, insieme al collega Zaccagna, intendo presentare un emendamento, tendente ad aggiungere, dopo il comma 1, il seguente:

«1-bis. Nell'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la parola: «rimborso» è sostituita, ovunque ricorra, con l'altra: «contributo».

E veniamo ora al merito. Perchè vi è una differenza tra un contributo erogato ai candidati e un contributo a partiti, movimenti politici o liste? Ciò accade proprio perchè stiamo parlando di elezioni suppletive. Ricordo che nella legge elettorale per la Camera dei deputati non è prevista la cosiddetta «candidatura fai da te». Nell'altro ramo del Parlamento il candidato deve obbligatoriamente collegarsi ad una lista, cosa che invece non è prevista per il Senato, perchè il candidato deve presentarsi «sciolto» da qualunque partito, movimento o aggregazione, dal momento che è sufficiente che raccolga un certo numero di firme per potersi presentare alle elezioni.

Questo però accade in quelle generali, perchè nelle elezioni suppletive il candidato alla Camera dei deputati può presentarsi per proprio conto.

Quindi, la *ratio* del disegno di legge al nostro esame, laddove afferma che il contributo finanziario è attribuito ai candidati e non al partito o al movimento politico, sta nel fatto che normalmente nelle elezioni suppletive il candidato non ha un collegamento *ex lege*. Ovviamente si sa che un certo candidato è sostenuto da un certo partito, eccetera; però, lo ripeto, mentre nelle elezioni «normali» è la legge a stabilire un collegamento per la Camera dei deputati - per il Senato è facoltativo -, nelle elezioni suppletive ognuno si presenta per conto proprio. E addirittura - ma a tal proposito la legge tace - qualora, o per una disgrazia o per dimissioni di massa, dovessero essere indette 5 o 6 elezioni suppletive nello stesso collegio, non si dovrebbe comunque dar luogo a questo collegamento, che invece è previsto per le elezioni generali.

Quindi, mi sembra giusto limitare il contributo ai candidati, senza tirare in ballo alcun collegamento politico.

PIERONI. Signor Presidente, desidererei che intervenisse anche il relatore, perchè forse ci siamo avventurati in un'inutile esegesi.

Vorrei però raccogliere lo spirito contenuto nelle osservazioni fatte dal senatore Villone, pregando un po' tutti i colleghi di attenersi ad esso. Infatti, o noi esaminiamo un disegno di legge che si prefigge esclusivamente di colmare una lacuna normativa per le elezioni suppletive, riferendosi al testo originario della legislazione elettorale con tutte le sue contraddizioni, oppure ci proponiamo di porre mano alla legge elettorale, ma allora dobbiamo farlo in altro modo.

PRESIDENTE. Mi chiedo se il relatore, nello spirito originariamente espresso, tendente a ricondurre questa disciplina a quella concernente le elezioni ordinarie, non consideri preferibile affermare al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1336: «In occasione di elezioni suppletive... trova applicazione l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

In questo modo si lascerebbe impregiudicata la questione.

DE MARTINO Guido. Vorrei sottolineare che il problema è già stato risolto nella legge n. 515 del 1993, nel senso che nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 9, si afferma: «Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi». Quindi, si fa riferimento anche a candidati non eletti, purchè abbiano egualmente superato un certo *quorum*. Quindi, il problema si può risolvere con il semplice rinvio alle norme contenute nella legge n. 515.

SPERONI. La disposizione normativa che lei ha poc'anzi letto si riferisce solo alle elezioni per il Senato.



PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il relatore è disponibile ad intervenire, ma dopo si dovrebbe passare alle votazioni, altrimenti diventa una discussione accademica nella quale possiamo esibire tutta la nostra sapienza e la nostra capacità riformatrice, però non ha più nessun senso in riferimento al provvedimento che stiamo esaminando. Quindi, signor Presidente, desidererei intervenire per ultimo.

Inoltre, vorrei far presente che ci troviamo in sede deliberante con un disegno di legge proveniente dalla sede referente, dove è stato accuratamente esaminato e approvato all'unanimità. Non è intercorso nel frattempo nessun fatto nuovo, tranne la presentazione dell'emendamento 1.2, del senatore Marchetti. Ragion per cui ci troviamo dinanzi ad alcuni emendamenti che tendono a modificare la legge elettorale generale e non il disegno di legge n. 1336, che invece garantisce il solo finanziamento per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive.

Mi chiedo se questa operazione dobbiamo farla qui oggi, perchè se così stanno le cose, alcuni di noi sono anche disponibili a prevedere l'ipotesi del doppio turno, come pure vi sono diversi modi per definire la clausola di esclusione.

Signor Presidente, vogliamo esaminare il disegno di legge n. 1336, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, e gli emendamenti da me presentati, che in qualche modo interpretano - e possiamo vedere in quale misura, dal momento che ho semplicemente ripreso la legge originaria -, oppure discutere altre questioni?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo già svolto un'ampia discussione in sede referente.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. E sono stati approvati anche gli emendamenti 1.1 e 1.3 da me presentati.

PRESIDENTE. Non sono stati discussi.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Non li abbiamo discussi perchè andavano bene.

PERLINGIERI. Apprezzo molto lo sforzo di razionalità posto in essere dal relatore quando afferma che oggi è necessario limitare la nostra discussione al disegno di legge n. 1336, senza andare oltre. Richiamo però l'attenzione del senatore Pasquino sul fatto che oggi stiamo esaminando un provvedimento con il seguente titolo: «Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive».

Direi quindi che il problema del doppio turno non c'entra assolutamente, qui dobbiamo soltanto stabilire quelle che sono le spese elettorali.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Il mio era un paradosso.

PERLINGIERI. Talvolta però i paradossi possono risultare fuorvianti. Ripeto, qui siamo in tema di spese elettorali e ci apprestiamo ad apportare delle modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, che disci-

plina le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Come ci ha ricordato il senatore Speroni, uno dei pochi testimoni del varo di quel provvedimento, quella legge fu fatta con una certa fretteolosità e lo dimostra il fatto che, al suo interno, a volte si parla di «contributo» ed altre di «rimborso», il che ha dato e dà tuttora luogo a equivoci. Pertanto, in questa sede, noi potremmo anche giungere ad una interpretazione autentica di tale legge. Io non metto in dubbio che la *ratio* di molti dei legislatori dell'epoca fosse proprio quella di considerare, quali destinatari del contributo, i partiti politici - la formulazione del testo, infatti, non è chiara al riguardo - tuttavia le spese elettorali le sostengono i candidati non i partiti. Ed allora, io non sono dell'opinione che, poichè in precedenza è stata assunta una decisione sbagliata o ambigua, noi dobbiamo persistere in essa quando abbiamo la possibilità, essendo in sede deliberante, di modificarla in meglio. Pertanto, pongo a tutti una domanda, a cui personalmente do una risposta precisa: vogliamo che il rimborso delle spese elettorali sia dato, ancora oggi, ai movimenti e ai partiti o vogliamo che esso sia corrisposto a chi tali spese sostiene effettivamente e cioè i candidati? Questa domanda ha una sua legittimazione, tanto è vero che molti partiti hanno chiesto ai candidati la rinuncia preventiva al rimborso delle spese elettorali, prassi questa - a mio avviso - indegna. Qui allora si delinea una diversa concezione della battaglia politica: da una parte, c'è chi assegna la prevalenza al ruolo e all'organizzazione del partito o del movimento - ed io non sono tra questi - dall'altra, c'è chi vuol dare spazio a chi si candida, anche se all'interno di un'alleanza politica, il quale ha diritto ad avere il rimborso delle spese elettorali sostenute. Questa è veramente uguaglianza, altrimenti avremo candidati che si possono «permettere», non so se per natali o per capacità che altri non hanno, di sostenere spese elettorali senza rimborso e altri invece che, non essendo in condizione di farlo, se non sono in buoni rapporti con il partito nelle cui fila intendono svolgere la battaglia elettorale, non si possono candidare o che, una volta che si sono candidati, debbono dichiarare fallimento.

A mio parere, questa è una questione talmente sostanziale che non si può risolvere con l'ambiguità della precedente norma e pertanto io, come legislatore, non voterò mai una legge che faccia passare il rimborso per le spese elettorali dei candidati come contributo al movimento politico. Di conseguenza, o si ritiene che in questa sede sia possibile pervenire ad una modifica migliorativa di questo punto e allora il disegno di legge avrà anche il mio voto, oppure, signor Presidente, si può discutere quanto si vuole, ma il mio voto contro questo provvedimento sarà netto, chiaro e preciso.

**PIERONI.** Signor Presidente, l'intervento del senatore Perlingieri modifica lo scenario su cui stiamo lavorando. Ora, io sono disponibile ad accettare quello delineato dal senatore Perlingieri, ma su di esso voglio dire la mia. Pertanto, se ci limitiamo ad un intervento di semplice adattamento alla legislazione vigente per il caso di elezioni suppletive, allora siamo d'accordo; se, invece, spostiamo il piano della discussione allora, come Gruppo, non abbiamo alcuna intenzione di partecipare ad una modifica della legge n. 515 del 1993 soltanto per la parte relativa al rimborso, ma chiediamo che venga ridiscussa nella sua globalità.

Pertanto, invito il collega Perlingieri a meditare sulle conseguenze della sua posizione; io rispetto pienamente la sua logica, però allora – ripeto – dobbiamo riscrivere interamente la legge e non solo il capitolo relativo al rimborso delle spese elettorali.

VILLONE. Credo che il collega Perlingieri abbia ragione quando dice che, in realtà, dietro questa discussione, ci sono due concezioni politiche profondamente diverse, tuttavia, ritengo che non sia possibile porre mano ad aspetti di questa natura e di questa ampiezza senza prima compiere una loro disamina approfondita. Del resto, mi pare che la filosofia della vigente legislazione correttamente sia nel senso di riferire il contributo ai soggetti politici. Al riguardo infatti l'articolo 9 della legge n. 515 è chiarissimo in quanto recita: «Il contributo finanziario... è attribuito... ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati». Quindi, gli aventi diritto sono i soggetti politici, le spese del singolo candidato non sono contemplate. Inoltre, si tenga conto del fatto che i successivi articoli 12 e 14, in materia di pubblicità e controllo, considerano separatamente le spese dei partiti e dei movimenti e quelle dei candidati, mentre l'articolo 9, che definisce il meccanismo del contributo, viene riferito soltanto ai soggetti politici.

In conclusione, dunque, io credo che abbiamo dinanzi soltanto una strada da percorrere e cioè quella di tener ferma la filosofia della legge n. 515 ed eventualmente vedere se, sotto il profilo tecnico, l'emendamento proposto dal relatore è coerente con queste premesse, altrimenti dovremo abbandonare la sede deliberante.

BRICCARELLO. Se ho ben compreso quanto ha detto il collega Pieroni, la nuova *par condicio* sarebbe la seguente: chi può, spende fino al tetto massimo perchè ha disponibilità, mentre chi non ha i mezzi peggio per lui, perchè non si sarebbe dovuto candidare. Invece, affermando che il candidato può venire rimborsato per gli 80 milioni che costituiscono il tetto massimo, tutti sarebbero incentivati ad anticipare tale somma perchè tanto essa viene loro rimborsata.

Alla fin fine non mi sembra che questa sia una conclusione paritaria; ho già detto prima che probabilmente, mentre in altri articoli vi è una netta distinzione tra candidati e partiti, in questa vi è un miscuglio. È pur vero che all'atto dell'accettazione della candidatura il candidato deve firmare una dichiarazione in cui rinuncia ad una parte del contributo.

ZACCAGNA. Io non l'ho firmata, quindi è meglio non generalizzare.

BRICCARELLO. Può succedere che qualcuno la debba firmare e la situazione non sia così pacifica.

Allora, anche se non vogliamo rivedere la filosofia che sottostà alla legge n. 515, certamente l'articolo 9 aveva ben presente che esiste qualcuno che sostiene effettivamente delle spese elettorali. Possiamo non riformarla del tutto, dare un finanziamento ulteriore al partito, ma dobbiamo prevedere un'esplicita norma che affermi che, nei limiti

delle dichiarazioni, il rimborso viene dato al candidato. E questo non è stravolgere una norma!

PIERONI. Certo che lo è, tant'è che i candidati hanno dei committenti elettorali che raccolgono soldi, perchè sono soggetti terzi.

BRICCARELLO. Allora diciamo che se il partito vuole aiutarli lo fa, altrimenti sono solo dei «donatori di sangue» e basta.

ZACCAGNA. Signor Presidente, vorrei innanzitutto fare una premessa. In linea di principio non sono favorevole ma favorevolissimo a quanto hanno detto il senatore Perlingieri e la senatrice Briccarello. Però, se debbo essere veramente realista il disegno di legge che oggi stiamo discutendo concerne i contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive, dal momento che ciò non era previsto dalla legge n. 515 del 1993.

Quest'ultima normativa è stata redatta malissimo. Avendo io partecipato ai lavori della Commissione che ha tentato di interpretarla, non vi è stato un solo membro di quella Commissione che non abbia affermato che tale normativa era stata redatta malissimo; e a tal proposito potrei citare alcuni punti in cui un comma contraddice quanto è stato detto tre righe prima. Ma da questo a dire che la legge n. 515 reca un contributo ai candidati e non ai partiti o ai movimenti politici, ne deve passare parecchia di acqua sotto i ponti!

Non v'è dubbio che tale legge parla di «contributo» e non di «rimborso», ma oltre che senatori qui bisogna essere anche ragionieri. Quando si parla di rimborso, ci si riferisce ad una spesa che è stata effettivamente sostenuta. Quando si parla di 800 lire per ogni abitante dei collegi elettorali interessati alla consultazione, è ovvio che ci si riferisce al contributo, perchè il candidato, pur non spendendo neanche una lira, otterrebbe in ogni caso il contributo da parte dello Stato. Quindi, in tal caso non si deve parlare di rimborso, perchè se il candidato non ha speso una lira, nulla dovrebbe essergli rimborsato.

Non è il caso di andare a filosofeggiare su cosa è giusto e cosa non è giusto, se debba avere il rimborso il partito o il candidato. Personalmente - lo ripeto - sono favorevole a che il rimborso vada al candidato, ma questo la legge n. 515 non lo dice, in quanto esso deve andare al movimento politico o al partito; solo nel caso in cui il candidato e il movimento politico coincidono, in quanto è stata presentata una «lista fai da te», dal momento che vi è una sorta di fusione tra movimento politico e candidato, il rimborso va a quest'ultimo.

Se, come ho proposto con l'emendamento 1.5, vogliamo sostituire la parola «rimborso» con l'altra «contributo», ciò mi sta bene, come pure se vogliamo prevedere nel disegno di legge n. 1336 un puro e semplice rinvio a quanto stabilito nella legge n. 515 in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Invece, se con il provvedimento legislativo che stiamo esaminando dobbiamo innovare completamente il sistema dei contributi per le spese elettorali, mi pare che stiamo andando fuori dal seminato, e in tal caso dovremmo rinviare tale provvedimento in Aula.

DE MARTINO Guido. Vorrei solo osservare che la legge n. 515 ha già prodotto i suoi effetti che non stati contestati da nessuno, e i relativi fondi sono stati pacificamente assegnati.

BRICCARELLO. Se è per questo, abbiamo dovuto versare un fondo perduto al partito.

MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei solo affermare che con il disegno di legge al nostro esame si intende semplicemente intervenire in caso di elezioni suppletive; non si intende assolutamente proporre alcuna riforma della legislazione elettorale vigente.

Concordo con l'emendamento 1.1, presentato dal relatore, perchè mi sembra che con esso si tenga conto sia del caso in cui il candidato abbia dichiarato di essere collegato con un partito o con un movimento politico, sia del caso in cui vi siano candidati senatoriali non collegati ad alcun gruppo politico.

Quindi, trattandosi solo di elezioni suppletive, è stata richiesta la sede legislativa per un disegno di legge limitato a tale questione. Se vi è l'intenzione di allargare il discorso per poter varare una riforma complessiva dei meccanismi concernenti l'attribuzione di contributi per le spese elettorali, questa non è la sede propria. Pertanto, credo che dobbiamo attenerci all'ambito molto ristretto e limitato di questo intervento, peraltro necessario.

Se vi è un'esigenza più vasta, la si potrà affrontare in un'altra occasione, anche a seguito della presentazione di ulteriori iniziative legislative.

PRESIDENTE. Non riesco a comprendere perchè, se queste sono le finalità della legislazione vigente, non è più coerente affermare che in occasione di elezioni suppletive, ai sensi della legge 10 dicembre 1993, n. 515, trova applicazione una certa disposizione normativa già vigente. In questo modo - lo ripeto - si lascerebbe impregiudicata la questione.

PASQUINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono esterrefatto perchè l'emendamento da me presentato non fa che riprendere testualmente l'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, senza apportarvi alcuna innovazione che pure la mia fantasiosa mente avrebbe potuto produrre anche in linea con quanto il senatore Perlingieri ha individuato, perchè si può anche andare in quella direzione. Tanto è vero che nei collegi senatoriali i candidati che non si presentano collegati fanno quello che debbono fare e ottengono quello che debbono ottenere. Quindi, diciamo che vi è già quella versione «non partitica» che il senatore Perlingieri auspica per tutti.

Il problema è che ci troviamo a discutere un'altra «leggina» che serve soltanto a sanare alcune situazioni, due delle quali si sono già verificate e altre due stanno per verificarsi.

FISICHELLA. Mi pare accettabile la formula approntata dal Presidente.

**PASQUINO**, *relatore alla Commissione*. Se la formulazione proposta dal Presidente viene accettata dalla Commissione, non ho nulla in contrario. Mi limito però a rilevare che le parole che utilizzo nel mio emendamento sono esattamente quelle riportate nella legge n. 515 del 1993.

**PRESIDENTE**. Arrivati a questo punto, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,55.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE